SENT. 133/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA — Presidente

Ida CONTINO — Consigliere

Lucia d'AMBROSIO — Consigliere

Roberto RIZZI — Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di pensioni, iscritto al **n.59988** del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto n.22/2022, depositata in data 15 febbraio 2022,

proposto da:

Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Roma, viale dell'Esercito n.186, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal Vicedirettore Generale Dott. Andrea Fannini, indirizzo di posta elettronica certificata previmil@postacert.difesa.it;

contro

I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.24, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come riportato nella procura speciale depositata dall'Istituto per il presente

giudizio e richiamata dalla memoria di costituzione, dagli Avvocati (tra parentesi i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata):

Antonietta Coretti (avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto;

e nei confronti di

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS, non costituito.

Visto l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

vista la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto n.22/2022, depositata il 15 febbraio 2022;

uditi, nella pubblica udienza del 20 maggio 2025, celebrata con l'assistenza della Dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, la D.ssa Iris Marocchini per il Ministero della Difesa, l'Avv. Giuseppina Giannico per l'I.N.P.S.

FATTO

Questa Sezione, con la sentenza n.300/2020, accogliendo l'appello dell'ex ufficiale dell'Aeronautica militare OMISSIS, ha annullato la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto n.42/2018. La Corte territoriale aveva escluso il legittimo affidamento del pensionato per la maggiore pensione a lui corrisposta

erroneamente nel periodo 1° marzo 1983 - 31 dicembre 2020 per un importo complessivo di euro 34.576,20. L'I.N.P.S. aveva disposto il recupero del suddetto importo a seguito di conguaglio tra quanto corrisposto a titolo di pensione provvisoria e quanto risultato dovuto, a titolo di pensione definitiva, per effetto di un decreto del Ministero della Difesa del 16 maggio 2008. L'annullamento della sentenza della Corte territoriale è stato disposto in quanto la domanda del pensionato era stata rigettata con "motivazione apparente". La medesima sentenza d'appello ha rimesso la causa al primo Giudice, in diversa composizione monocratica, per la valutazione delle questioni di merito e per la liquidazione delle spese di giudizio.

Il OMISSIS ha successivamente riassunto il giudizio innanzi alla Sezione giurisdizionale per la regione Veneto al fine di dichiarare irripetibili gli importi pensionistici percepiti in più rispetto al dovuto, con la restituzione degli importi *medio tempore* recuperati dall'I.N.P.S., maggiorati degli interessi e/o della rivalutazione monetaria.

La Sezione regionale nuovamente adita, con la impugnata sentenza n.22/2022, ha dichiarato che l'I.N.P.S. non ha diritto a recuperare la maggior somma corrisposta al pensionato che, a sua volta, ha diritto alla restituzione delle somme già trattenute dall'I.N.P.S., maggiorate degli interessi legali (non della rivalutazione monetaria) da computare dalla data della domanda amministrativa (23 novembre 2017). Con la stessa sentenza n.22/2022, il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento delle spese legali in favore del pensionato (complessivamente euro 2.000,00) e, a seguito di domanda di rivalsa

dell'Istituto, al pagamento di euro 30.075,05 oltre interessi legali (pari, per concorso, all'88% dell'indebito) in favore dell'I.N.P.S.

Con specifico riferimento alla domanda di rivalsa, proposta dall'I.N.P.S. contro l'Amministrazione datoriale in via subordinata alla domanda principale di rigetto della domanda proposta dal pensionato, richiamando vari precedenti giurisprudenziali, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile e ha respinto l'eccezione di inammissibilità della medesima domanda, formulata dal Ministero della Difesa per violazione del principio del contraddittorio, perché non riproposta in appello, con conseguente relativo passaggio in giudicato.

Secondo il Giudice territoriale, nel momento in cui il ricorrente in primo grado (OMISSIS) ha impugnato la sentenza di prime cure, ha rimesso in discussione anche le questioni subordinate proposte dalle parti (quindi anche la domanda di rivalsa) e, pertanto, per evitare la formazione del giudicato sulle questioni non dedotte in appello, ciascuno avrebbe dovuto rinnovare in appello le proprie eccezioni nel caso in cui il Giudice di appello avesse deciso con rinvio al Giudice di primo grado.

Il Ministero della Difesa ha chiesto l'annullamento della menzionata sentenza n.22/2022 nella parte in cui viene condannato al pagamento in favore dell'I.N.P.S. dell'importo di euro 30.075,05 oltre interessi legali, con vittoria di spese.

L'appello è stato motivato fondamentalmente con le seguenti considerazioni.

La sentenza impugnata non rispetterebbe l'art.159 c.g.c. e l'art.418

c.p.c., con conseguente violazione del contraddittorio, atteso che la domanda riconvenzionale di rivalsa dell'I.N.P.S., avente natura autonoma rispetto alla domanda principale, non è stata notificata al Ministero e sarebbe, quindi, inammissibile. Inoltre, sempre secondo il Ministero, sulla ammissibilità della domanda di rivalsa avanzata dall'I.N.P.S. non si è formato alcun giudicato perché la questione non è stata trattata dal primo Giudice. Il Ministero della Difesa ha anche evidenziato che le eccezioni a garanzia del contraddittorio sono rilevabili d'ufficio.

L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 22 aprile 2025 chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal Ministero della Difesa fondamentalmente per le seguenti ragioni.

L'I.N.P.S. ha rilevato anzitutto che il Ministero non ha riproposto in appello, ex art.195 c.g.c., come dovuto, l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, eccezione sulla quale il primo Giudice non si era pronunciato in quanto assorbita dal rigetto della domanda principale.

Ad ogni modo, evidenzia che l'Istituto ha proposto in primo grado la domanda di rivalsa in assoluta conformità alle disposizioni codicistiche richiamate dal Ministero e chiedendo al Giudice territoriale la fissazione di una nuova udienza di discussione. La notifica della domanda di rivalsa non è stata effettuata perché non è stata fissata dal Giudice di primo grado una nuova udienza di discussione avendo lo stesso Giudice rigettato la domanda principale. L'I.N.P.S., infine, ha fatto presente che il Ministero ha comunque beneficiato di termini più

lunghi rispetto a quelli previsti dall'art.418 c.p.c. e non ha comunque fornito alcuna prova del pregiudizio subito da quanto avvenuto, in particolare per violazione del principio del contraddittorio, anche perché la domanda riconvenzionale era ben nota allo stesso Ministero visto che era stata proposta dall'I.N.P.S. in primo grado, reiterata in appello e riproposta in sede di rinvio.

Nulla è pervenuto dal OMISSIS.

Nell'odierna udienza, sentite le parti presenti che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate insistendo per il relativo accoglimento, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto n.22/2022 va confermata per l'infondatezza dei motivi di appello scrutinabili da questo Collegio in quanto involgono questioni di diritto (art.170, comma 1, c.g.c.).

I motivi di appello, per la loro omogeneità, possono essere trattati unitariamente.

Va anzitutto rilevato che, come correttamente sostenuto dal Giudice di primo grado nella sentenza n.22/2022 impugnata e dall'I.N.P.S. nella memoria difensiva relativa al presente giudizio, ogni questione relativa alla lamentata lesione del contraddittorio è stata comunque superata dalla mancata riproposizione, da parte del Ministero, nel precedente giudizio di appello, della eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di rivalsa. Nel momento in cui il OMISSIS ha proposto appello avverso la prima sentenza n.42/2018 sono state, infatti,

rimesse in discussione anche le questioni subordinate prospettate dall'I.N.P.S. e dal Ministero della Difesa rimaste assorbite.

Conseguentemente, l'I.N.P.S. e il Ministero avrebbero dovuto rinnovare le proprie domande ed eccezioni. Trova infatti applicazione l'art.195 c.g.c., di tenore letterale identico all'art.346 c.p.c., che così recita: "*Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate*".

L'I.N.P.S., nel costituirsi nel primo giudizio di appello, ha chiesto, in via subordinata, in caso di eventuale accoglimento del gravame del sig. OMISSIS, il rinvio della causa al primo giudice per la delibazione della domanda di rivalsa. Pertanto, la mancata proposizione da parte dell'Amministrazione ministeriale, nel costituirsi nel medesimo giudizio d'appello, della eccezione di inammissibilità della domanda di rivalsa ha determinato la preclusione processuale a poterla sollevare nuovamente nel giudizio instaurato dal sig. OMISSIS a seguito di riassunzione.

In ogni caso, va anche rilevato che non si ravvisa la violazione dell'art.159 c.g.c. e dell'art.418 c.p.c., con conseguente violazione del contraddittorio, lamentata dal Ministero della Difesa. L'art.418 c.p.c., applicabile al presente giudizio per effetto del rinvio disposto dall'art.159 c.g.c., dispone infatti che "*il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art.416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice, che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci,*

non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza … il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato".

Il suddetto disposto normativo risulta pienamente rispettato dall'I.N.P.S. che, come peraltro testualmente riportato nelle menzionate sentenze della Sezione territoriale n.42/2018 e n.22/2022, nel proporre la domanda di rivalsa (cfr. memoria di costituzione e replica del 12 marzo 2018), ha chiesto espressamente al Giudice, ai sensi della normativa richiamata, la fissazione di una nuova udienza. Il relativo decreto non è stato notificato al Ministero perché non adottato dal Giudice di primo grado il quale, atteso che la formulazione della domanda riconvenzionale di rivalsa era avvenuta in via subordinata all'accoglimento della domanda principale di rigetto della domanda del pensionato, ha ritenuto di essere esonerato dall'adempimento indicato in virtù del rigetto della domanda principale del pensionato. In altre parole, la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza conseguente alla domanda di rivalsa non deriva da un inadempimento dell'I.N.P.S. ma dalla mancata adozione del decreto da parte del Giudice di primo grado che, a seguito del rigetto della domanda del OMISSIS, ha ritenuto assorbita la domanda di rivalsa dell'Istituto e inutile la fissazione di una nuova udienza.

La notifica della domanda riconvenzionale presuppone evidentemente l'adozione, da parte del Giudice adito, di un decreto di fissazione di nuova udienza e solo l'inosservanza dell'onere di chiedere la fissazione

di una nuova udienza, posto a carico del convenuto che formuli una domanda riconvenzionale dall'art.418 c.p.c., avrebbe potuto determinare l'inammissibilità della stessa. Oltretutto, l'eventuale inosservanza dell'obbligo di chiedere l'emissione di un ulteriore decreto di fissazione della nuova udienza può essere sanata dalla comparizione dell'interessato nell'udienza originariamente stabilita (o alla nuova udienza fissata dal Giudice d'ufficio) senza eccezione e accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la domanda riconvenzionale (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 29 gennaio 2019, n.2334).

Non pertinente risulta, infine, il richiamo del Ministero della Difesa alla precedente sentenza n.85/2018 di questa Sezione nella quale la domanda di rivalsa dell'I.N.P.S. nei confronti del medesimo Ministero era stata dichiarata inammissibile perché proposta solo con la memoria di costituzione in primo grado, senza previa notifica all'Amministrazione. Nel giudizio richiamato, infatti, a parte l'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art.418 c.p.c., diversamente da quanto accaduto nel presente giudizio, il Ministero della Difesa aveva espressamente sollevato in sede di appello apposita eccezione diretta a far valere l'omessa notifica della memoria di costituzione contenente la domanda di rivalsa.

In definitiva, l'appello del Ministero della Difesa va respinto e va confermata la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto n.22/2022.

Considerato che l'appello ha riguardato una questione di natura

preliminare, può essere disposta la compensazione delle spese ai sensi dell'art.31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, ogni contraria istanza e deduzione reietta:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto n.22/2022;

- dispone la compensazione delle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.

L'Estensore	Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Daniela Acanfora)
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 06 GIUGNO 2025

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003 n.196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 06 GIUGNO 2025

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno n.196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 06 GIUGNO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco